

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3568/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che a decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, la tariffa doganale comune è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Jugoslavia numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi; che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS accordi di cooperazione e investimento a lungo termine i quali prevedono forniture reciproche di merci a dazio nullo ancora per molti anni;

considerando che il primo tipo di accordi non verrà rinnovato dopo il 31 dicembre 1990; che il secondo tipo sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o dell'impresa privata, ma che questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo;

considerando che i quantitativi o valori massimi indicati in tali accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti; che l'inadempimento dei medesimi non può quindi dar luogo ad alcuna compensazione da parte della Comunità;

considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca sui due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ed in Bulgaria, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, nell'URSS e in Jugoslavia; che la stabilità economica di questi paesi potrebbe in effetti risentirne;

considerando che per le ragioni indicate è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, oggetto degli accordi sopracitati tra la ex Repubblica democratica tedesca e detti paesi, fino a concorrenza dei quantitativi o valori massimi ivi menzionati;

considerando che le finalità della politica agricola comune indicate all'articolo 39 del trattato consentono di applicare i principi definiti dal presente regolamento soltanto per i prodotti soggetti a un dazio doganale; che i regimi comunitari in materia di prezzi di riferimento o di prezzi minimi, come pure i prelievi agricoli e altri oneri all'importazione imposti dalle organizzazioni di mercato, devono continuare ad essere applicati; che, considerata la sensibilità dei mercati, nessun esonero è possibile per il settore bovino;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati, soltanto nella misura in cui sono immessi in libera pratica nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficiano della sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà inerenti alla loro applicazione e del fatto che taluni dei loro effetti non sono prevedibili, occorre sottolineare il carattere tran-

(1) GU n. L 263 del 26.9.1990, pag. 3, modificata il 28 novembre 1990.

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).